Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 20 marzo 1946
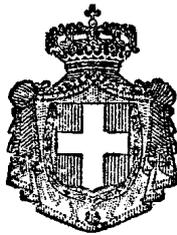
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1946, n. 87.

Riammissione in servizio del personale militare della Regia guardia di finanza già dispensato per motivi politici e razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, recante modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, che stabilisce la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e il ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le valutazioni previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, già dispensati per motivi politici e razziali, sono demandate alla Commissione di avanzamento per merito di guerra prevista dall'art. 13 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 88.

Aumento del 100 % delle indennità previste per i gestori di cassa e per gli ufficiali pagatori delle direzioni e sezioni di Commissariato militare marittimo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale civile e militare della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1932, n. 2040;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le indennità previste per i gestori di cassa e per gli ufficiali pagatori dal R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, sono aumentate del 100 % quando essi esercitano, rispettivamente, le funzioni di cassiere presso le direzioni di Commissariato militare marittimo o le sezioni di Commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945 ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 89.

Aumento delle indennità ai testimoni in materia civile e penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai testimoni chiamati a deporre in materia penale e civile innanzi alle autorità giudiziarie, in luogo delle indennità di viaggio previste dalle vigenti dsposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici.

Art. 2.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in L. 3 a chilometro.

Art. 3.

La misura delle indennità giornaliera e di soggiorno stabilita dall'art. 1, comma 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240, è rispettivamente elevata a L. 60 per ciascuna giornata di viaggio ed a L. 80 per ogni giornata di soggiorno.

Art. 4.

Alle indennità previste nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 461.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per le provincie che alla data della pubblicazione medesima risultino restituite alla Amministrazione italiana.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana.

Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 90.

Modificazioni all'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, è abrogato e sostituito come segue:

« Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario avere conseguito il diploma di licenza ginnasiale oppure il passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo al terzo corso di istituto magistrale superiore. Per gli aspiranti che abbiano invece fatto gli studi secondo il vecchio ordinamento, è necessario avere conseguito il passaggio dal primo al secondo corso di istituto tecnico superiore o dal primo al secondo corso di liceo scientifico o dal primo al secondo corso di istituto magistrale superiore ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 91.

Temporanea aggregazione dei tribunali di Pordenone, Tolmezzo ed Udine alla Corte di appello di Venezia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione i tribunali di Pordenone, Tolmezzo ed Udine, conservando inalterata l'attuale circoscrizione territoriale, continuano a rimanere distaccati dalla Corte di appello di Trieste ed aggregati alla Corte di appello di Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 1° gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1946.

Nomina di un Commissario regionale per disciplinare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica nell'Italia centrale e meridionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art 132 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuto che a causa della deficiente disponibilità di energia elettrica nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale si rende necessario ed urgente adottare provvedimenti che valgano a disciplinare la produzione e l'impiego con unità di direttive;
Sentito il Consiglio dei Ministri
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. ing. Enea Virgili è nominato Commissario regionale per la Toscana, Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Lucania, Calabria con facoltà di adottare nelle dette regioni tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo della energia elettrica.

Art. 2.

Al Commissario sono conferiti ampi poteri ispettivi e di controllo sulla produzione e sui consumi dell'energia elettrica.

Art. 3.

Rientra nei compiti del Commissario regionale quello di variare i turni di riposo settimanale agli stabilimenti che utilizzano energia elettrica, e di disporre spostamenti e limitazioni di consumo nella distribuzione della energia elettrica; nonchè la soppressione e la riduzione di speciali categorie di utenze, osservando in quanto applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 95.

Il Commissario può imporre scambi di energia nei confronti dei produttori e dei distributori di energia elettrica. Può altresì disporre l'esecuzione da parte dei concessionari di impianti elettrici delle opere necessarie per migliorare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè la messa in funzione di impianti termoelettrici.

Art. 4.

Contro i provvedimenti del Commissario regionale è ammesso ricorso nel termine perentorio di un mese al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede insindacabilmente sentita la Commissione centrale di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 95.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 5.

Le funzioni del Commissario regionale cesseranno alla data del 30 ottobre 1946.
Le spese per l'adempimento delle attribuzioni deferite al Commissario regionale medesimo graveranno sul capitolo 30 dello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per il corrente esercizio finanziario e su quello corrispondente all'esercizio 1946-1947.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1946
Registro Lavori pubblici n. 4, foglio n. 199. — SALVATORI

(737)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.

Disposizioni sui pagamenti di natura commerciale relativi ai territori compresi nella zona del franco francese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 15 febbraio 1946 di merci originarie e provenienti dai territori compresi nella zona del franco francese (Francia Metropolitana compresa la Corsica e l'Algeria, Principato di Monaco, Africa Occidentale Francese, Africa Equatoriale Francese, Madacascar e sue dipendenze, la Réunion, Costa Francese dei Somali, Guaiana Francese, Martinica, Guadalupa, Saint-Pierre et Miquelon, Stabilimenti francesi dell'India, Indocina, Nuova Caledonia, Stabilimenti francesi dell'Oceania Condominio delle Nuove Ibridi, Protettorato del Marocco e di Tunisia, Territori sotto mandato francese del Camerun e del Togo, Siria e Libano), o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 15 febbraio 1946 a favore di persone fisiche e giuridiche residenti nei predetti territori, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire secondo le norme che saranno emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi francesi sarà effettuato al cambio ufficiale del franco francese vigente in Italia il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi francesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 5.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dai sopradetti territori compresi nella zona del franco francese, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;
2) la causale dell'importazione;
3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;
4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;
5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;
6) la scadenza del pagamento stesso;
7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciatore, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dai sopradetti territori compresi nella zona del franco francese deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia ban-

caria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

All'atto dell'esportazione verso i sopraindicati territori compresi nella zona del franco francese di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dei sopraindicati territori compresi nella zona del franco francese, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire secondo le norme che saranno emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 10.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque de France di Parigi sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano e francese il 9 febbraio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della « S.A.C.A. » Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A.C.A. » Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano, via Imbriani n. 37, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « S.A.C.A. » Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. ing. Guerzoni Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(711) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano, via Andreani n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato:

Decreta:

La Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. ing. Guerzoni Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(713) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. ing. Guerzoni Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(712) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Potgorscheg Mario fu Rodolfo, con sede in Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Potgorscheg Mario fu Rodolfo, con sede in Genova, vico Campello 5/R (vendita al minuto di coltelleria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Potgorscheg Mario fu Rodolfo, con sede in Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Antolini Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1946

(708) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 18 giugno 1942, con il quale la S. A. Italiana Fabbricazione Alcaloidi Chimici (S.I.F.A.C.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la S. A. Italiana Fabbricazione Alcaloidi Chimici (S.I.F.A.C.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro a norma del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1942, con il quale il predetto sequestro è stato trasformato in sindacato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento di sindacato e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda venga liberata dai vincoli di cui alle leggi di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 18 giugno 1942, con il quale la S. A. Italiana Fabbricazione Alcaloidi Chimici (S.I.F.A.C.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1946

(718) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Autorizzazione alla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da L. 100.000 a L. 300.000 il capitale massimo assicurabile con le forme mista e termine fisso senza visita medica, approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1932 e da L. 30.000 a L. 100.000 il capitale assicurabile senza visita medica per le tariffe « mista e termine fisso per impiegati della Società Reale mutua », approvate con decreto Ministeriale 25 agosto 1932.

Roma, addì 12 marzo 1946

(733) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Approvazione di una clausola da inserirsi nelle condizioni particolari di polizza relative ai contratti di assicurazione sulla vita presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola da inserirsi nelle condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni sulla vita;

Decreta:

La Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad inserire, nelle condizioni particolari di polizza relative ai contratti di assicurazione sulla vita, la seguente clausola concernente le operazioni di alta chirurgia:

« Avvenuto il regolare pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora l'assicurato debba sottoporsi ad un'operazione di alta chirurgia, la Società, su richiesta del contraente, anticiperà la somma occorrente a pagare le spese dell'atto operativo, debitamente comprovate, senza peraltro superare, tenuto conto anche degli eventuali prestiti preesistenti, il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte calcolato secondo gli articoli 6 e 8 delle condizioni generali di polizza.

« Tale anticipazione sarà accordata senza alcun onere di interessi e sarà annotata in polizza.

« E' in facoltà dell'assicurato di rimborsare in qualunque momento tutto il prestito o parte di esso.

« La Società detrarrà il saldo dell'anticipazione da qualunque pagamento che dovesse fare in dipendenza del contratto ».

Roma, addì 12 marzo 1946

(734) *Il Ministro*: GRONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale 16 marzo 1946:

Il dott. Malabotta Manlio, notaio in esercizio, titolare della sede di Montona, dei distretti notarili riuniti di Trieste e Capodistria, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Volpago del Montello, nel distretto notarile di Treviso.

(764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 marzo 1946 - N. 63

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,175
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 3 % lordo	84 —
Id. 5 % 1935	98,125
Redimibile 3,50 % 1934	85,90
Id. 5 % 1936	97,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,325

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.